



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028” e, in particolare, l'articolo 1, comma 536, il quale prevede che: *“al fine di favorire il dialogo interculturale tra studenti e docenti universitari, anche in relazione ai diversi punti di vista culturali, politici e religiosi, promuovendo una cultura del confronto, del rispetto e della reciproca tolleranza, nonché di contrastare forme di contrapposizione, intolleranza ed espressioni d'odio, ivi comprese quelle qualificabili come antisemitismo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per la promozione del dialogo, con una dotazione di 150.000 euro per il 2026”*;
- VISTO** inoltre, l'articolo 1, comma 537, della predetta legge 30 dicembre 2025, n. 199, il quale prevede che: *“con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attraverso le quali le istituzioni universitarie possono accedere al Fondo di cui al comma 536 per l'organizzazione di incontri, seminari, attività formative e manifestazioni pubbliche finalizzati al raggiungimento delle finalità previste dal medesimo comma”*;
- VISTO** che le risorse di cui al predetto comma 536 sono collocate sul capitolo di bilancio 1745/PG1 assegnato alla Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 597 del 30 aprile 2026 recante, in attuazione dell'art. 1, commi 536 e 537 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le modalità di accesso al Fondo per la promozione del dialogo;
- VISTO** l'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 30 aprile 2026 n. 597, a mente del quale, *“Le risorse del Fondo sono assegnate, nel rispetto delle modalità stabilite dal presente decreto, con successivo decreto della competente direzione generale previa pubblicazione dell'avviso di selezione da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, fatta salva l'effettiva disponibilità di stanziamenti di bilancio e il rifinanziamento della misura per le annualità successive”*.

Il responsabile del procedimento: Dott. Luigi Pievani, indirizzo email: luigi.pievani@mur.gov.it



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria

EMANA IL SEGUENTE BANDO

Articolo 1

(Finalità dell'avviso)

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2025 n. 119, il presente bando è diretto alla selezione di iniziative, da parte di Università statali e non statali legalmente riconosciute, nonché di istituti universitari ad ordinamento speciale, finalizzate a favorire il dialogo interculturale tra studenti, docenti e personale universitario, a promuovere il dibattito tra diversi punti di vista culturali, politici e religiosi nel rispetto della libertà accademica, diffondendo una cultura del confronto, del rispetto e della reciproca tolleranza, nonché a prevenire e contrastare forme di contrapposizione, intolleranza ed espressioni d'odio, con particolare riferimento a quelle qualificabili come antisemitismo.

Articolo 2

(Contenuto delle iniziative)

1. In attuazione degli art. 1 e 3 del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 30 aprile 2026 n. 597, le attività proposte all'interno delle iniziative potranno affrontare il tema della cultura, del rispetto reciproco, della tolleranza e del contrasto a ogni forma di odio e discriminazione, con particolare riferimento a quelle riconducibili all'antisemitismo e potranno consistere in:
 - a) cicli di seminari interdisciplinari;
 - b) conferenze pubbliche con esperti nazionali e internazionali;
 - c) laboratori formativi e workshop;
 - d) percorsi formativi curriculari o extracurriculari post-laurea, dedicati ai temi del dialogo interculturale;
 - e) percorsi formativi, di progettualità di ricerca e di "Terza missione" specificamente dedicati al contrasto all'antisemitismo, tra cui workshop tematici dedicati al contrasto dell'antisemitismo, al dialogo interreligioso e ai diritti delle minoranze religiose;
 - f) campagne di sensibilizzazione, manifestazioni pubbliche, incontri ed eventi finalizzati al conseguimento delle finalità del Fondo;
 - g) attività formative, anche co-progettate con il mondo della scuola e rivolte a studenti, docenti e ai dirigenti scolastici, per educare al rispetto delle differenze contro ogni forma di violenza e discriminazione, tra cui progetti di scambio con altri Paesi per implementare iniziative/programmi educativi congiunti e il dialogo interculturale tra giovani e docenti di diversi background culturali e religiosi, al fine di costruire nuove relazioni basate sul rispetto e la comprensione reciproca ed eliminare stereotipi, paura e xenofobia.
2. Le iniziative devono essere presentate mediante una scheda di progetto in cui siano indicati, in modo dettagliato, gli obiettivi dell'iniziativa, l'impegno dei vari attori coinvolti (docenti, ricercatori, studenti e personale esterno, ecc.), le metodologie didattiche o di studio previste e i principali prodotti/servizi resi e gli esiti attesi.
3. Le università partecipano alla selezione con un solo progetto che può prevedere una o più delle azioni sopra riportate, con particolare attenzione alle iniziative che contrastano

Il responsabile del procedimento: Dott. Luigi Pievani, indirizzo email: luigi.pievani@mur.gov.it



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria

l'antisemitismo.

Articolo 3

(Modalità e criteri di selezione)

1. I progetti sono valutati da una commissione di cinque componenti nominata dal Direttore generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria, composta da docenti universitari, anche a riposo, ed esperti.
2. La commissione effettuerà la valutazione attribuendo un punteggio massimo di 100 punti secondo i seguenti criteri:
 - a) la coerenza del progetto con le finalità indicate dall'art. 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2025, n. 234 e dal decreto n. 597 del 30 aprile 2026 (massimo 40 punti);
 - b) le collaborazioni tra università e tra università e istituzioni o enti pubblici e privati, impegnati a promuovere la cultura del rispetto reciproco, della tolleranza e del contrasto a ogni forma di odio e discriminazione, con particolare riferimento a quelle riconducibili all'antisemitismo (massimo 20 punti);
 - c) la presenza e la collaborazione diretta anche degli studenti dei corsi laurea, laurea magistrale e dottorato (massimo 20 punti);
 - d) la qualità scientifica, innovatività e fruibilità del progetto, delle attività e delle metodologie proposte, nonché degli strumenti didattici digitali eventualmente prodotti. Creazione di modelli di progettualità replicabili su scala maggiore e nazionale (massimo 20 punti).
3. Il finanziamento è assegnato, fino ad esaurimento delle risorse, con decreto della Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria, pubblicato sul sito del Ministero, secondo l'ordine della graduatoria formulata dalla commissione prevista al comma 1. La pubblicazione sul sito web ha valore di notifica. Non saranno inviate comunicazioni alle istituzioni destinatarie dei finanziamenti né a quelle escluse.

Articolo 4

(Modalità di finanziamento e di rendicontazione)

1. In attuazione dell'art.4 del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 30 Aprile 2026 n. 597, il contributo concesso può coprire fino all'80% dei costi ammissibili di ciascun progetto ammesso al finanziamento, mentre una quota minima del 20% è assicurata dall'Istituzione proponente, anche mediante risorse proprie o contributi di soggetti terzi pubblici o privati, nel rispetto della normativa vigente. Per ciascun progetto l'importo massimo finanziabile dal Ministero dell'Università e della Ricerca è di euro 15.000,00, fatta salva l'effettiva disponibilità di stanziamenti di bilancio.
2. Il finanziamento dei progetti verrà erogato dalla Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria, in due fasi:
 - a) erogazione di un acconto del 50% dell'importo assegnato;
 - b) erogazione del saldo, previa rendicontazione dello svolgimento del progetto, dei risultati raggiunti e delle spese sostenute.
3. In attuazione dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 597 del 30 aprile 2026, le Istituzioni beneficiarie trasmettono al Ministero dell'università e della ricerca,

Il responsabile del procedimento: Dott. Luigi Pievani, indirizzo email: luigi.pievani@mur.gov.it



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria

entro 90 giorni dalla conclusione delle attività, una relazione finale illustrativa e la rendicontazione delle spese sostenute;

Articolo 5

(Presentazione dei progetti)

1. I progetti dovranno essere presentati attraverso la compilazione della scheda allegata entro e non oltre le ore 12,00 (fuso orario Italia) del 15 settembre 2026, inviandola all'indirizzo pec: dgpostlaurea@pec.mur.gov.it.
2. I documenti trasmessi costituiranno copia conforme degli originali che dovranno essere conservati agli atti dell'Ateneo proponente, per eventuali verifiche da parte del Ministero dell'università e della ricerca e non dovranno essere trasmessi per via cartacea, se non dietro esplicita richiesta della Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria.

Articolo 6

(Revoca del finanziamento)

1. In attuazione dell'art. 6 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 597 del 30 aprile 2026 il finanziamento può essere revocato, in tutto o in parte, anche mediante recupero delle somme versate e fatte salve le sanzioni di legge, nei casi di:
 - a) mancata realizzazione dell'iniziativa;
 - b) utilizzo difforme delle risorse;
 - c) violazione dei principi e delle finalità di cui all'articolo 1;
 - d) mancata ed ingiustificata presentazione del rendiconto di cui all'art. 4 entro i termini indicati nella scheda progetto, in assenza di formale autorizzazione alla proroga.

Il presente bando è inviato all'Ufficio centrale di bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile ed è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero.

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Massimo Miscusi

Il responsabile del procedimento: Dott. Luigi Pievani, indirizzo email: luigi.pievani@mur.gov.it